



Prefettura di Catania

Ufficio Territoriale del Governo

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

28 e 29 maggio 2023, con eventuale turno di ballottaggio 11 e 12 giugno 2023

In data 16 maggio 2023 alle ore 11,00 si è tenuta presso l'Aula consiliare della Città Metropolitana di Catania una riunione presieduta dal Prefetto dott.ssa Maria Carmela Librizzi cui hanno partecipato i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, del Comune di Catania e dei partiti/formazioni politiche di cui all'allegato elenco, al fine di esaminare gli aspetti salienti della normativa che disciplina la propaganda elettorale affinché sia assicurato il corretto svolgimento della medesima in occasione delle elezioni amministrative indette con Decreto Assessoriale n. 54 del 29 marzo 2023 per il 28 e 29 maggio 2023, con eventuale turno di ballottaggio per l'11 ed il 12 giugno 2023.

Il Prefetto dopo aver salutato gli intervenuti introduce l'argomento oggetto dell'odierna riunione precisando che la stessa è stata convocata nell'ottica di garantire che la competizione elettorale ed il confronto politico si svolgano in un clima di serena dialettica democratica e nella piena osservanza delle norme che disciplinano la propaganda elettorale.

A tale riguardo viene richiamata la circolare della Regione Siciliana - Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica - Dipartimento Autonomie Locali, prot. n. 79/12 del 4/4/2023, in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica, trasmessa per il tramite di questa Prefettura ai Comuni interessati alle predette consultazioni elettorali.

Viene quindi richiamata la legge 4 aprile 1956, n. 212, modificata con la legge 24 aprile 1975, n. 130 e le leggi 10 dicembre 1993, n. 515 e 22 febbraio 2000, n. 28 e ss.mm.ii in materia di propaganda elettorale.

1. Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975 n. 130)

L'affissione di stampati, giornali murali o altro e di manifesti di propaganda da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alle competizioni elettorali deve essere effettuata esclusivamente negli appositi spazi stabiliti da ogni Comune.

Le giunte comunali, dal 33° al 30° giorno antecedente quello della votazione (nella circostanza, da martedì 25 aprile a venerdì 28 aprile 2023), stabiliscono e delimitano, in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti e distintamente per ciascuna elezione, che avrà luogo nella stessa data, gli spazi da



Prefettura di Catania

Ufficio Territoriale del Governo

destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati.

Negli spazi assegnati è possibile affiggere esclusivamente manifesti creati appositamente da chi ha richiesto lo spazio. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate. Da quanto precede consegue che fuori del periodo in cui le affissioni di propaganda elettorale sono soggette alla particolare disciplina delle predette leggi, esse possono essere eseguite secondo le norme del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina i diritti sulle pubbliche affissioni e le altre disposizioni vigenti in materia.

2. Scritte e affissioni

Al fine di tutelare l'estetica urbana e il patrimonio storico-monumentale, la legge n. 212/56 individua i luoghi in cui sono ammesse le affissioni.

Sono vietate le scritte su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni (art. 1, ultimo comma).

È, altresì, vietata l'affissione di manifesti elettorali negli spazi non consentiti; i comuni, pertanto, devono procedere alla sollecita defissione dei manifesti abusivamente collocati.

Si richiama l'attenzione della Polizia Locale sulla necessità di incrementare l'attività di vigilanza del territorio, adottando con ogni tempestività i provvedimenti di competenza volti a contrastare il fenomeno delle affissioni abusive.

Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti, affissioni murali o di volantaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile. L'art. 15 comma 3 della Legge 515/1973 - modificato dalla legge 27/12/2006 n.296 (legge finanziaria 2007) prevede la responsabilità solidale dell'esecutore materiale e del committente in merito alle sanzioni che devono essere applicate nei confronti di coloro che hanno affisso manifesti fuori dagli spazi consentiti.

È, altresì, da ritenere proibita l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie e fotografiche che, sia per il loro contenuto propagandistico riguardante direttamente o indirettamente temi di discussione politica, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzino fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori dagli spazi appositamente predisposti dai Comuni.

Da tale divieto sono escluse le insegne che indicano le sedi dei partiti. Non sono, invece, considerati oggetto di divieto le proiezioni cinematografiche e i mezzi di comunicazione audiovisiva, anche a circuito chiuso, che siano caratterizzati in maniera tale da non poter essere compresi nella generica accezione di mezzi di



Prefettura di Catania

Ufficio Territoriale del Governo

propaganda figurativa luminosa. Il loro uso, che sia in luogo pubblico o aperto al pubblico, in mancanza di un esplicito divieto normativo, deve considerarsi ammissibile. È, tuttavia, necessario che gli organizzatori di proiezioni cinematografiche si muniscano delle relative autorizzazioni.

3. Divieti durante la campagna elettorale

Dal 30[^] giorno antecedente quello della votazione e cioè a partire **da venerdì 28 aprile 2023**, data di inizio della c.d. campagna elettorale, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956 e ss.mm.ii., sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile.

È, invece, ammessa la propaganda figurativa su mezzi mobili (veicoli in regola con le norme sulla circolazione stradale). Tali mezzi possono effettuare fermate in luogo pubblico, mentre la sosta o lo stazionamento prolungato non sono consentiti, in quanto la fattispecie si configurerebbe quale violazione al divieto di propaganda figurativa fuori dagli appositi spazi.

Nello stesso periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto al fine di preannunciare l'ora e il luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7 Legge 130/75).

Si rammenta, al riguardo, che in forza dell'art. 59, comma 4, del DPR 495/1992 (come sostituito dall'art. 49 del DPR 610/1996), tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui venga svolta nel territorio di più comuni, del Prefetto.

Nei trenta giorni antecedenti le votazioni, alle riunioni elettorali non si applicano le disposizioni dell'art. 18 del Testo Unico 18 giugno 1931 n.773 delle Leggi di P.S.. Pertanto, dal 30[^] giorno antecedente il giorno fissato per le elezioni, sino alle ore 24,00 del venerdì precedente la data delle votazioni (**venerdì 26 maggio 2023**), i promotori delle riunioni elettorali in luogo pubblico sono esenti dall'obbligo di darne avviso al Questore con tre giorni di anticipo.

Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, devono indicare il nome del committente responsabile (art. 3 Legge 10 dicembre 1993 n. 515).



Prefettura di Catania

Ufficio Territoriale del Governo

4. Comitati elettorali

L'apertura temporanea di comitati elettorali deve essere anticipatamente comunicata per iscritto agli organi di polizia, indicandone responsabile e recapito telefonico. All'esterno della sede potrà comparire solamente il simbolo o altro elemento identificativo del partito o del movimento, senza indicazione di altra forma di propaganda elettorale.

A questo proposito si richiama il già citato art. 1 comma 1 della Legge n. 212 del 4 aprile 1956, ai sensi del quale l'affissione di stampati, giornali murali o altro e di manifesti di propaganda da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati da ogni Comune.

Non è ammessa l'apertura di pseudo-comitati elettorali in locali o appartamenti chiaramente in disuso o abbandonati.

5. Comizi elettorali — Orari e durata

I comizi vanno tenuti dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 22,00 dei giorni feriali; dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 23,00 dei giorni di sabato e festivi.

Alle ore 24,00 di venerdì **26 maggio 2023** scade il termine per tenere i comizi ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 130/75, che vieta, altresì, nel giorno precedente e nei giorni destinati alle votazioni le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico e la nuova affissione di stampati, giornali murali o altro e manifesti di propaganda. Nei giorni in cui si svolgono le votazioni è vietata, altresì, ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. Il predetto divieto si riferisce anche alla propaganda effettuata nei locali del seggio o in quelli adiacenti. Si precisa, altresì, che non costituisce forma di propaganda elettorale la circostanza che i rappresentanti di lista o dei gruppi ammessi, all'interno della sezione elettorale, indossino un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno del gruppo o della lista che rappresentano. Tale distintivo va immediatamente rimosso se il medesimo rappresentante si porta al di fuori del plesso dove sono collocate le sezioni elettorali.

Ogni comizio non potrà superare la durata di un'ora, con un intervallo tra un comizio e l'altro di non meno di quindici minuti. Tali limitazioni sono applicabili solo ai comizi, mentre per tutte le altre forme di spettacolo, anche a scopo di propaganda elettorale, sono applicabili le disposizioni di legge in materia di pubblico spettacolo; si evidenzia che qualora la manifestazione elettorale venga svolta nell'ambito di uno spettacolo, occorrerà richiedere l'autorizzazione prevista dall'art. 68 del T.U.L.P.S..

Qualora si tratti di comizi per i quali si prevede una partecipazione massiccia, il Comune, prima di concedere la piazza ad altro partito, sentito il rappresentante di quello interessato, prenderà le opportune intese con gli organi locali di Polizia per la



Prefettura di Catania

Ufficio Territoriale del Governo

predisposizione dei servizi necessari al fine di stabilire l'orario di inizio dei successivi comizi. Potranno essere tenute per un lasso di tempo superiore ad un'ora e sempre entro i limiti di tempo sopraindicati, le manifestazioni (dibattiti, tribune politiche, tavole rotonde, ecc.) in luoghi aperti al pubblico. Nel caso di impiego di cinema e teatri prospicienti a piazze, potranno essere usati altoparlanti esterni nei limiti di un'ora, soltanto se la piazza è libera da altre manifestazioni. Nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l'uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti per diffondere la voce dell'oratore e per la riproduzione sonora di discorsi, inni, ecc..

6. Comizi elettorali — Località

Ai sensi dell'art. 19 della Legge 10 dicembre 1993, n. 515, i Comuni a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali sono tenuti, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in eguale misura, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti. Le piazze principali e le altre maggiormente richieste verranno assegnate dal Comune al quale i partiti dovranno rivolgere istanza, non prima dei tre giorni antecedenti la manifestazione e non oltre le ore 18,00 del giorno precedente. Il Comune concederà la piazza tenendo presente l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, fatte pervenire con istanza scritta. Nel caso in cui si verifichi che due o più richiedenti presentino per lo stesso giorno e per la stessa ora, richiesta di utilizzare la stessa piazza, si procederà mediante sorteggio.

Saranno promosse, a cura dei Commissariati distaccati e dei locali presidi dell'Arma dei Carabinieri, riunioni locali su richiesta dei rappresentanti politici per concordare in modo dettagliato l'avvicendamento nelle piazze, in particolare per i comizi di chiusura.

In ogni caso, qualora l'oratore impegnato per il comizio in programma non dovesse iniziare all'orario previsto, potrà impiegare solo il lasso di tempo residuo. E' opportuno non tenere comizi in concomitanza di manifestazioni religiose ed escludere dai comizi anche le località prossime a scuole, caserme, ospedali e simili.

Durante i comizi è opportuno evitare la distribuzione di volantini ai partecipanti a comizi di diverso orientamento politico, cortei motorizzati, fiaccolate o parate in movimento annuncianti l'ora e il luogo di comizi in prossimità di piazze, strade dove sono in corso altre riunioni elettorali. E' opportuno che le emissioni sonore (musica etc.) vengano limitate ad un arco temporale di un quarto d'ora prima dei comizi.

7. Cortei

Durante la campagna elettorale non possono aver luogo cortei, staffette motorizzate, fiaccolate e parate in genere e, pertanto, i partiti e i gruppi politici si asterranno dal chiedere per tale scopo autorizzazioni alle competenti Autorità.



Prefettura di Catania

Ufficio Territoriale del Governo

8. Diffusione di sondaggi e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

Dal 15° giorno antecedente quello della votazione, quindi da **sabato 13 maggio 2023**, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28, rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici, sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare e ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

La presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini, può essere consentita, previo assenso da parte dei Presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

Le Amministrazioni comunali e le Forze dell'Ordine dovranno osservare la più scrupolosa e attenta vigilanza in materia ed adottare, con la massima tempestività, i provvedimenti di competenza, compresa la denuncia dei responsabili.

9. Gazebo

In merito all'installazione di postazioni fisse (cosiddetti gazebo) per effettuare iniziative di carattere pubblico nell'ambito della campagna elettorale, si richiama la disposizione dell'art. 6 comma 1 primo periodo della Legge 4 aprile 1956 n. 212, come modificato dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975 n. 130, che vieta dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni, ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti.

In particolare per quanto riguarda l'installazione delle citate postazioni fisse (gazebo) si precisa che, la stessa può essere consentita alle seguenti condizioni:

- tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati;
- all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposte bandiere o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli articoli 6, primo comma e 8, terzo comma, della legge n. 212/1956, e successive modificazioni. Possono essere esposte le bandiere dei partiti o dei movimenti politici che servano esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo.

Pertanto tali strutture possano essere utilizzate per un più agevole esercizio delle



Prefettura di Catania

Ufficio Territoriale del Governo

forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

La propaganda elettorale effettuata su mezzi mobili, quali le cosiddette c.d. "vele", automezzi, pullman, roulotte, carrelli ecc. è vietata in forma fissa, essendo consentita soltanto in forma itinerante.

10. Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione (art.9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28)

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Tanto premesso, si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale, riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

Al riguardo, si precisa che la legge 150/2000 fornisce la definizione di "comunicazione istituzionale" all'art. 1, comma 4, individuandone anche le finalità. Per quanto riguarda l'ambito oggettivo del divieto, sanzionato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 29 della legge n.81/93, si ritiene che esso trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa. In tale contesto normativo, sono certamente consentite le forme di pubblicazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.

In ogni caso, si ravvisa l'opportunità di fare affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che nelle forme della comunicazione.

11. Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (Legge 22 febbraio 2000, n. 28)

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali (45° giorno antecedente alla votazione, data di affissione del relativo manifesto) e per tutto l'arco della campagna elettorale si applicano le disposizioni della Legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica. In proposito, viene fatto presente che eventuali segnalazioni relative a presunte violazioni delle disposizioni contenute nella legge n. 28/2000, devono, in ogni caso, essere comunicate tempestivamente all'AGCOM, anche al fine dell'emanazione di eventuali provvedimenti atti a ripristinare le condizioni di "par condicio" fra le forze



Prefettura di Catania

Ufficio Territoriale del Governo

politiche in competizione.

Per eventuali problematiche in materia, come pure sul tema della comunicazione istituzionale, potrà farsi riferimento al Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.) della Regione Siciliana, di cui si indicano di seguito i contatti:

tel: 091/7075466

e-mail: corecom@regione.sicilia.it

pec: corecom@certmail.regione.sicilia.it

Per quanto concerne l'aspetto del trattamento dei dati personali, si ricordano il provvedimento generale del Garante per la Protezione dei dati personali, in data 7 settembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2005, n. 212, ed il provvedimento in data 6 marzo 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 71 del 26.03.2014 e il Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016.

Tutti gli intervenuti concordano sull'esigenza del massimo rispetto delle vigenti norme di legge in materia di propaganda elettorale e delle finalità cui sono ispirate, e si impegnano, pertanto, al corretto rispetto della normativa vigente più volte richiamata.

Catania, 16 maggio 2023

Letto, approvato e sottoscritto.

Prefettura di Catania

Il Prefetto

Firma

IL VICE PREFETTO VICARIO
(Di Dio Datola)





Prefettura di Catania

Ufficio Territoriale del Governo

Rappresentanti Comune di Catania

Cognome e nome in stampatello DELFIORE PIETRO V. P. J. GENERALE

Firma Pietro Delfiore

Cognome e nome in stampatello _____

Firma _____

Questura di Catania

Cognome e nome in stampatello V. Q. AURILIO FABIO

Firma Fabio Aurilio

Cognome e nome in stampatello _____

Firma _____

Comando Provinciale Carabinieri di Catania

Cognome e nome in stampatello TEN. COL. CHIARENZA OTTAVIO

Firma Ottavio Chiarenza

Cognome e nome in stampatello _____

Firma _____

Comando Provinciale Guardia di Finanza di Catania

Cognome e nome in stampatello TEN COL PACETTO MASSIMILIANO

Firma Massimiliano Pacetto

Cognome e nome in stampatello _____

Firma _____



Prefettura di Catania
Ufficio Territoriale del Governo

Comando Polizia Locale di Catania

Cognome e nome in stampatello _____

Firma _____

Responsabili e rappresentanti Partiti e Movimenti politici

Partito o Movimento	Cognome e nome	Firma
Partito Democratico	SPRANO SALVATORE	<i>[Signature]</i>
PER CATANIA MAURIZIO CASERTA	DI FATO AURELIO	<i>Aurelio Di Fato</i>
Movimento Popolare Partito	BONACCORSI CRISTIANO	<i>[Signature]</i>
GIUFFRIDA SINDACO	CONDORELLI MAURIZIO	<i>Maurizio Condorelli</i>